

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale**
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Firenze, 9 novembre 2018

OGGETTO: Diffida per la rimozione della clausola discriminatoria prevista dal Comune di Cascina per l'accesso alle tariffe agevolate ai servizi scolastici educativi (Refezione, Trasporto e Nido d'infanzia comunale) a.s. 2018/2019. Determina n. 598/2018 del 27/06/2018.

La sottoscritta Dr.ssa Sofia Ciuffoletti in qualità di legale rappresentante dell'associazione L'altro diritto-Onlus contesta all'amministrazione in indirizzo la discriminatorietà delle certificazioni richieste ai cittadini di stati terzi per l'accesso alle tariffe agevolate ai servizi scolastici educativi (Refezione, Trasporto e Nido d'infanzia comunale) a.s. 2018/2019.

La determina in oggetto e gli atti consequenziali adottati, con riguardo allo specifico tema della verifica del requisito relativo all'assenza di titolarità immobiliari ubicati all'estero, nel richiamare la deliberazione della Giunta comunale n. 98/2018, prevede che per i cittadini italiani o di paesi aderenti all'Unione Europea «è sufficiente allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da apposito modulo "A.2"», mentre per i cittadini di Paesi terzi richiede che la dichiarazione di assenza di titolarità immobiliari (proprietà, usufrutto, uso e abitazione) all'estero nel documento preparatorio per l'attestazione Isee, sia accompagnata da «un certificato/attestazione rilasciato nel paese di origine e/o provenienza, analogo a quello prodotto dalla Conservatoria dei Registri in Italia che attesti la non titolarità di diritti di proprietà immobiliare nel Paese di origine o provenienza». Tutti i componenti il nucleo familiare che hanno compiuto la maggiore età devono presentare tale certificato».

Nello specifico la nota esplicativa adottata dal Comune e pubblicata sul sito, stabilisce che tale «certificato deve contenere la legalizzazione della firma del funzionario che lo ha emesso mediante l'apposizione del timbro, presso l'Autorità competente nel proprio Stato, denominato: "Apostille", se lo Stato che lo ha emesso ha sottoscritto la Convenzione Aja del 5.10.1961; "Legalizzazione" se lo Stato che lo ha emesso non ha sottoscritto la Convenzione Aja del 5.10.1961.

Il suddetto certificato convalidato deve essere tradotto da un traduttore ufficiale secondo una delle seguenti modalità:

nello Stato estero: Le traduzioni devono recare il timbro "per traduzione conforme".
Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'Ufficio

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale**
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

Consolare. Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall'ordinamento locale, occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità dall'Ufficio Consolare.

OPPURE

in Italia: • presso il Consolato o l'Ambasciata dello Stato estero ubicata nel territorio italiano che provvederà alla traduzione del certificato in lingua italiana, la traduzione deve essere presentata presso una qualsiasi Prefettura del territorio italiano per la legalizzazione della firma del funzionario del Consolato/Ambasciata; OPPURE • presso qualsiasi Tribunale o Giudice di Pace del territorio italiano attraverso la procedura dell'ASSEVERAZIONE. Il traduttore scelto dall'interessato, che non può essere né parente né affine al titolare dell'atto, al fine di garantire l'imparzialità e la veridicità della traduzione, si reca presso il Tribunale o Giudice di Pace con un documento d'identità in corso di validità, il certificato originale in lingua, la traduzione cartacea ed il verbale di asseverazione, per giurare davanti al Cancelliere di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli».

Tale previsione rappresenta con tutta evidenza un'ipotesi di **discriminazione diretta e/o indiretta** fondata sul fattore nazionalità, vietata sia dal diritto dell'Unione Europea di fonte primaria e derivata, che dal diritto interno (l'art. 2, comma 5 del T.U. prevede infatti che "allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino ...nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge"), in quanto prevede un ingiustificato aggravio procedurale a danno del cittadino straniero che lo pone in una condizione di svantaggio rispetto ad altri soggetti di diversa nazionalità, in alcun modo fondato né giustificabile sulla base del principio di ragionevolezza.

Il D.P.R. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa prevede al comma 2 dell'art. 3 che «I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».

Se è vero che tale disposizione preclude ai cittadini di Paesi terzi la possibilità di autocertificare l'esistenza di diritti reali all'estero, questo è parimenti vero per i

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità**
Centro Consulenza Extragiudiziale
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

cittadini italiani (e quelli dell'UE) che allo stesso modo non potranno effettuare tale autocertificazione.

Infatti, l'art. 43 primo comma dello stesso D.P.R. prevede che «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, **che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato**». Tale previsione è rafforzata da quella contenuta nel secondo comma dell'art. 71 dello stesso D.P.R. secondo cui «**I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi**».

Ne consegue che non solo con riguardo ai cittadini di Paesi terzi la pubblica amministrazione è impossibilitata a svolgere i necessari controlli sul possesso di beni all'estero, ma **allo stesso modo** non potrà effettuare tale verifica rispetto ai cittadini di Paesi UE né dei cittadini italiani.

Pare evidente, dunque, che qualora l'amministrazione intenda richiedere la certificazione di tale qualità negativa (impossidenza di beni immobiliari all'estero) lo dovrà fare in maniera indifferenziata per cittadini di Paesi terzi, Ue e italiani.

Del resto, se si assumesse come corretta questa prassi amministrativa, al fine di non incorrere in un trattamento discriminatorio, si giungerebbe all'assurdo logico per cui tale certificazione dovrebbe essere richiesta a tutti gli utenti (indipendentemente dalla cittadinanza, quindi anche ai cittadini italiani) e con riferimento a tutti gli Stati riconosciuti dal Governo italiano (non solo con riguardo al paese di provenienza).

Questa richiesta si fonda sull'irragionevole presunzione di possidenza di beni esclusivamente nel Paese di origine del cittadino straniero, presunzione priva di

L'altro diritto ONLUS-
Sede legale c/o L'altro diritto Centro
interuniversitario di ricerca
su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni
Via delle Pandette 35 - 50127 Firenze
Fax 055-2759925
Email: adir@altrodiritto.unifi.it
home page: www.altrodiritto.unifi.it



**Centro di documentazione su carcere,
devianza e marginalità
Centro Consulenza Extragiudiziale**
C.F. 94093950486
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provincia di Firenze
Atto dirigenziale n. 363 del 5/2/2003
Iscrizione in data 23/10/2006 al n. 549 del
Registro regionale delle persone giuridiche private

fondamento normativo e del resto anche statistico: sono sicuramente più numerosi i cittadini italiani titolari di diritti reali all'estero che i cittadini stranieri residenti nel nostro paese.

Si fa sommessamente presente che il primo comma dell'articolo 4 del D.L. 167/90 - *Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività* prevede che «1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».

Conseguenza di questa disposizione è che **tutti i residenti in Italia, indipendentemente dalla nazionalità**, devono dichiarare con apposito modello da inviare con il modello Redditi Persone Fisiche (già modello UNICO/PF) gli investimenti all'estero inclusi quelli in diritti reali. Codesta amministrazione quindi potrebbe, al fine di garantire un trattamento egualitario, chiedere **a tutti** di allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, (tale documentazione, si ricorda, è considerata anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno certificazione valida relativamente al reddito personale).

Si invita pertanto l'amministrazione in indirizzo a rimuovere tempestivamente la clausola illegittima e discriminatoria di cui alla predetta determina e di rimettere in termini i soggetti illegittimamente e potenzialmente esclusi avvertendo sin da ora che in caso di mancata ottemperanza sarà assunta ogni ulteriore e opportuna iniziativa volta ad affermare il principio di non discriminazione e alla tutela effettiva dei diritti di coloro che dovessero subirne pregiudizio.

Distinti saluti.

Dr.ssa Sofia Ciuffoletti.